

Corte di Cassazione sez. III civ.- 8 gennaio 2010, n. 79 – pres. Morelli – rel. Chiarini

**Risarcimento danni – morte a seguito di incidente stradale - danno biologico - danno morale – danno tanatologico jure hereditatis – presupposto della sussistenza in vita**

*Nel caso di morte per incidente stradale, è importante valutare l'esistenza del presupposto di fatto della sussistenza in vita della vittima a seguito dell'incidente, affinché si possa configurare il c.d. danno biologico e morale iure hereditatis. Infatti la lesione del diritto alla salute si concretizza allorquando il soggetto rimanga in vita menomato e solo quando tra l'evento lesivo e la morte corra un lasso di tempo tale da fare maturare il diritto al risarcimento, trasmissibile di conseguenza agli eredi. Di conseguenza il risarcimento del danno tanatologico iure hereditatis non si configura allorquando la morte insorge immediatamente come conseguenza delle lesione, non concretizzandosi in questo caso, una lesione del bene giuridico della salute.*

(...) Svolgimento del processo

Con citazione del 9 giugno 1997 XXX, convenivano dinanzi al Tribunale di Vigevano M. P., la ditta YY r.l. e la Ras s.p.a. Assicurazioni deducendo che la loro figlia, trasportata su una BMW condotta dal P, era deceduta il 14 maggio 1994 perché egli, conducendo 1' auto inadeguatamente alle condizioni della strada e a velocità eccessiva, si era schiantato contro un muro e pertanto chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 25 giugno 2004 la Corte di appello di Milano accoglieva parzialmente l' appello dei genitori e lo respingeva nella restante parte sulle seguenti considerazioni: 1) A. era deceduta quasi all' istante perché era giunta in coma al P.S. dell' ospedale di Abbiategrasso dopo pochi minuti dal rocambolesco incidente ed il suo EEG era risultato costantemente privo di attività bioelettrica cerebrale all' ospedale di Gallarate senza fattori morbosi successivi a quello gravissimo iniziale, e perciò il danno biologico e morale iure hereditatis non erano riconoscibili; 2) le tabelle milanesi del maggio 1996 sono state adottate quale criterio di calcolo equitativo, e per questo non sono state svalutate alla data dell' incidente - maggio 1994 - e poi aumentate di rivalutazione

ed interessi fino al luglio 1995, data di corresponsione dalla Ras a ciascun genitore dell' acconto di lire 70 milioni, sui quali non sono stati conteggiati gli interessi e la rivalutazione maturati fino al maggio 1996 a favore dei danneggiati, né costoro avevano dimostrato, con calcoli analitici, che il diverso criterio auspicato era loro più favorevole e perciò gli accessori liquidati erano da confermare.

Ricorrono per cassazione XXX resiste la s.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà che ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo deducono: " Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059 c.c. in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c. con particolare riferimento al risarcimento del danno da morte e precisamente

del danno biologico e morale Jure hereditatis. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell' art. 360 n. 5 c.p.c."

La vita è il massimo diritto inviolabile dell' uomo, costituzionalmente protetto e garantito dalla Convenzione dei diritti dell' uomo, e la perdita di esso è la violazione massima dell' integrità psicofisica della persona e quindi sorge il credito per il risarcimento di tale diritto nel patrimonio del leso che muore, trasmissibile agli eredi, anche per il danno morale, perché non è necessaria la coincidenza tra danneggiato e risarcito. Inoltre, se la morte è collegata all' evento lesivo, la perdita della vita assorbe il danno biologico, sia se la morte è immediata, sia se è seguita a distanza di tempo. Ed infatti per l' art. 2 Costit. e per i trattati internazionali ratificati dall' Italia, da osservare nel nostro ordinamento - art. 10 Costit.- la perdita della vita è da risarcire in sé, indipendentemente dalle conseguenze negative patrimoniali er-non, 'perché la salute è una qualità della vita ed il diritto alla vita è il presupposto del diritto alla salute.

Il motivo è infondato.

Premesso che i diritti assoluti primari alla salute e alla vita, garantiti dalla Costituzione italiana - artt. 2 e 32 - ed europea - artt. 62 e 63 - sono distinti, la lesione dell'integrità fisica con esito letale non puoi considerarsi la più grave forma possibile della lesione alla salute perché la tutela di questo bene implica che il soggetto leso resti in vita menomato, mentre se la persona offesa muore in conseguenza delle lesioni senza una fase di malattia la morte impedisce che la lesione del bene giuridico della salute sia risarcibile per colui che non è più in vita. Pertanto correttamente la Corte di merito ha escluso la risarcibilità del danno c.d. tanatologico iure hereditatis.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell' art. 350 n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059 c.c. in relazione all' art. 360 n. 3 con particolare riferimento al risarcimento del danno da morte e precisamente del danno biologico e morale jure hereditatis".

La Corte di merito ha equiparato il coma alla morte ed invece da questo si può uscire e per questo incide sul bene salute e sull'integrità psicofisica della persona determinando la perdita dell' utilità dell' esistenza e quindi la sentenza è illogica e contraddittoria.

Inoltre la sentenza di appello non motiva sulla mancanza di danno biologico e morale per il tempo intercorso - dal 12 al 14 maggio 1994 - dal coma alla morte.

La censura è infondata.

Come evidenziato in narrativa la Corte di merito ha messo in luce le ragioni per cui ha ritenuto la vittima "sostanzialmente deceduta" all' istante e conseguentemente ha escluso che abbia patito danni non patrimoniali (S.U. 26972 e Cass. 28423/2008).

3.- Con il terzo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1224, 1226, 1219 e 1194 c.c. in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c. con particolare riferimento alle modalità di calcolo della liquidazione dei danni e precisamente alle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto

decisivo della controversia ai sensi dell' art. 360 n. 5 c.p.c.".

Per i danni biologico e morale jure proprio sono stati liquidati gli importi previsti dalle tabelle del 1996 detraendo l' acconto versato e stabilendo che rivalutazione ed interessi decorrevano dal maggio 1996, mentre per le spese e altre voci di danno patrimoniale dall' epoca del sinistro ed in tal modo gli accessori delle obbligazioni, volti ad adeguare la prestazione all' effettivo valore da reintegrare e t.1 risarcire il ritardo nella relativa corresponsione, non hanno una decorrenza omogenea. Peraltro in materia di risarcimento del danno da fatto illecito si esclude il ricorso all' art. 1194 c.c. che prescrive di imputare pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale, ed il criterio equitativo è consentito soltanto se non è possibile provare l' importo dovuto nel suo preciso ammontare, mentre nella fattispecie i criteri sono matematici. Quindi l' acconto versato dalla Ras doveva esser imputato al capitale nella sua interezza - risarcimento globale - e non gli solo danno morale, calcolato ad una data successiva rispetto al suo accadimento avendo adottato criteri tabellari del 1996, in tal modo restringendo li ammontare di rivalutazione ed interessi.

La sentenza impugnata ha respinto per carenza di interesse le medesime censure formulate avverso la sentenza di primo grado non avendo i danneggiati allegato, dimostrandolo con calcoli matematici, quale minore importo è stato loro riconosciuto dal giudice di primo grado che, per liquidare il danno biologico e quello morale, avendo scelto come parametri le tabelle di Milano del 1996, ha riconosciuto rivalutazione ed interessi sui corrispondenti importi a decorrere da tale data, anziché dal 1994 previa devalutazione a tale epoca degli stessi, evidentemente ritenendo che la rivalutazione nel frattempo maturata era in essi ricompresa. Analogamente i giudici di appello hanno respinto la doglianza sul mancato riconoscimento degli interessi compensativi su detti importi dall' illecito al 1996 per mancanza di prova sul corrispondente danno da ritardo subito dai genitori della vittima avendo essi nel frattempo - 1995 - percepito un acconto di lire 70 milioni ciascuno. Queste ragioni non sono state impugate e perciò le reiterate censure vanno respinte.

4.- Concludendo il ricorso va rigettato.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio